

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° SBIO/ (pratica VDS038_19)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Verifica di significatività dell'intervento d'impianto di un pioppeto sui mappali 175,119,121 , Fg 20 del comune censuario di Muzzana del Turgnano.

VDS038_19

Proponente: Anzile Matteo

Territori comunali interessati: Muzzana del Turgnano

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, di approvazione dell'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 24 agosto 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 24 agosto 2018 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. for. Luciano Sulli;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza, presentata dal sig Anzile Matteo con nota protocollata con il numero 41259 dd. 12/06/2019, unitamente ad un progetto tecnico firmato dal sig. Anzile Matteo e ad una marca da bollo da 16,00 euro per il presente Decreto che verrà detenuta in originale, debitamente annullata, presso lo scrivente Servizio;

Constatato che l'area interessata dagli impianti arborei specializzati in oggetto risultano per buona parte esterni alla ZSC IT3320034 "Boschi di Muzzana" e prossimi all'habitat di interesse comunitario "Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)" cod. 91L0;

Vista relazione istruttoria del funzionario tecnico Lucio Taverna, con la quale si determina in maniera oggettiva che è improbabile si producano effetti significativi sul sito Natura 2000, nel rispetto delle seguenti condizioni:

I. divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) per una fascia di 50 metri di distanza dal confine con il sito Natura 2000, al fine di ridurre l'effetto deriva e l'influenza sulle seguenti specie ed habitat in particolare: *Zerinythia polyxena* (insetto), *Lycena dispar* (insetto), *Lucanus cervus* (insetto), *Zamenis longissimus* (rettile), e l'habitat Quercio-carpineti illirici (Erythronio-Carpinion) cod. 91L0;

II. divieto di diserbo chimico entro una fascia di 50 m di distanza dal confine con il sito, al fine di ridurre l'influenza sulle seguenti specie ed habitat in particolare: *Helix pomatia* (mollusco), *Rana latastei*, *Rana dalmatina*, *Rana lessonae*, *Bombina variegata* (rospo), *Zamenis longissimus* (rettile), *Vipera aspis franciscensis* (rettile), *Hierophis viridiflavus* (rettile), *Coronella austriaca* (rettile), *Lacerta viridis* (rettile) e l'habitat Quercio-carpineti illirici (Erythronio-Carpinion) cod. 91L0;

III. obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA) nella fascia di 50 m di distanza dal confine con il sito, al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario in particolare di cui al p.to I ;

IV. per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionale da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento "ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree";

V. certificazione PEFC oppure FSC dell'azienda in relazione al pioppeto in oggetto (come riportato nella richiesta dal Proponente).

Ritenuto pertanto che non sia necessario attivare la valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si possa procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

L'intervento: "Opere d'impianto di un pioppeto sui mappali 175,119,121 , Fg 20 del comune censuario di Muzzana del Turignano", proponente Sig Anzile Matteo, non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, se vengono rispettate le indicazioni contenute nel progetto allegato all'istanza presentata dal Sig Anzile Matteo, pervenuta con nota Prot. n. 41259 dd. 12/06/2019, nel rispetto delle ulteriori seguenti condizioni:

I. divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) per una fascia di 50 metri di distanza dal confine con il sito Natura 2000;

II. divieto di diserbo chimico entro una fascia di 50 m di distanza dal confine con il sito;

III. obbligo di utilizzo di soli cloni a “Maggior Sostenibilità ambientale” (MSA) nella fascia di 50 m di distanza dal confine con il sito;

IV. per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell’Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionale da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento “ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree”;

V. certificazione PEFC oppure FSC dell’azienda in relazione al pioppeto in oggetto (come riportato nella richiesta dal Proponente).

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell’allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Dott. For. Luciano Sulli -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

LuTa